



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE VERONA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

N. 49/2016 R. G. Notizie di reato

N. 640/2017 R. G. G.I.P./G.U.P.

**DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO  
(art. 429 c.p.p.)**

**IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE  
Dott. GIULIANA FRANCIOSI**

All'esito dell'udienza preliminare nel procedimento di cui a margine, pronunciando nei confronti di

- nato il                    a                    ( )  
ed ivi residente in via                    n.  
Libero assente

- nato il                    a                    ( )  
domiciliato a                    in via                    n.  
Libero assente

- nato il                    a                    ( )  
domiciliato in                    in via                    n.  
Libero assente

difesi di fiducia da avv.                    del Foro di                    Presente

**IMPUTATI**

a) reato p. e p. dagli artt. 110 e 644, co. 1 e 3, prima parte, e 5° n. 1 C.P., perché, agendo in concorso tra loro, il                    i come amministratore delegato, il                    come direttore generale e                    come condirettore generale di "                    SPA", si facevano dare o promettere da                    interessi o altri vantaggi usurari in quanto superiori alla soglia determinata dalla legge e dai decreti ministeriali emanati sulla base delle rilevazioni della B. d'I., in corrispettivo di una prestazione di denaro effettuata con contratto del di finanziamento 24.01.2007 n. 20120716984013 per l'importo di € 25.000, con l'aggravante di aver commesso il fatto nell'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria (in particolare il superamento del tasso soglia, pur maggiorato di 2,1 punti percentuali di tasso medio di mora, deve ritenersi verificato stante la previsione in contratto, oltre al tasso di mora, di una "penale dell'8% per mensilità scadute e non pagate).

**In Verona** il 24.01.2007 (data di concessione del prestito o conclusione del contratto e dunque della promessa di pagamento degli interessi). Pagamenti effettuati fino all'01.09.2008. Pretesa azionata in via monitoria. Pignoramento immobiliare eseguito nel dicembre 2015.

**Parte civile:**

nato in                    il                    Presente  
residente in Villafranca di Verona in via Roinchi n.6.                    Presente  
difeso da avv.                    del Foro di Verona.

- **Rilevato** che non sussistono cause di estinzione del reato o di improcedibilità dell'azione penale, né risulta che il fatto non sussista o che gli imputati non lo abbiano commesso ovvero che il fatto non costituisca reato o che si tratti di persone non imputabili o non punibili.

- Ritenuto, al contrario, che le fonti di prova indicate ed illustrate dal P.M. nell'odierna udienza preliminare forniscono il quadro di una apparente fondatezza dell'accusa, come è dato desumere dalla denuncia-querela della parte offesa; e dalla consulenza tecnica.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 429 c.p.p., 132 e 133 D.Lv. 271/89

**DISPONE**

il rinvio a giudizio di  
per l'udienza di smistamento avanti il Tribunale di Verona in **composizione collegiale**,  
**Presidente Dott. SANDRO SPERANDIO** competente per materia e per territorio, per il  
reato loro ascritto in rubrica

**INDICA**

per la comparizione delle parti davanti al Tribunale di Verona, via Dello Zappatore n.1,  
presso ex Caserma Mastino, aula udienze penali, **l'udienza del giorno 14 settembre  
2017 ore 9,00**, con avvertimento agli imputati che, non comparendo, saranno giudicati  
ai sensi degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies c.p.p.

**COMUNICA**

Alle parti processuali (*imputati persona offesa, difensori e P.M.*) che, nel caso sia  
necessaria l'escussione dei testimoni o consulenti - fermo restando l'obbligo di deposito  
tempestivo della lista testimoniale, a pena di inammissibilità — la citazione dei soli  
testimoni e consulenti ammessi ex art. 495 c.p.p. sarà autorizzata nella prima  
udienza/smistamento con l'indicazione della data per la quale tale citazione dovrà essere  
concretamente effettuata dalla parte richiedente

**AVVERTE**

le parti che devono, a pena di inammissibilità, depositare nella Cancelleria del giudice  
del dibattimento, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli  
eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, con la indicazione delle circostanze su cui  
deve vertere l'esame.

**DISPONE**

la notificazione del presente decreto agli imputati che non sono stati presenti  
all'udienza preliminare.

Letto in udienza, e così pubblicato e notificato alle parti presenti.

Verona, 28 giugno 2017

Il Cancelliere  
Giuseppe Pastorello

Depositato in udienza  
Il Cancelliere  
Giuseppe Pastorello



Il Giudice  
Dott. GIULIANA FRANCIOSI